



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Covid
Pubblicato il Decreto Ristori ter
Misure di rafforzamento finanziario per start-up innovative e PMI

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Legittima la circolazione delle azioni e quote condizionata all'accettazione del patto parasociale
Legittima la clausola statutaria che condiziona la validità delle delibere dal CdA al voto di uno o più amministratori
Il Consiglio nazionale del Notariato sul processo di identificazione a distanza ai fini dei controlli AML

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Appropriazione indebita per il dipendente che trafuga il software e il database dell'azienda
Esclusa l'indennità di mancato preavviso per il lavoratore che non impugna il licenziamento

Approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Covid

Disegno di legge del 25 novembre 2020 di conversione del decreto legge n. 125/2020

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge del 25 novembre 2020 di conversione del decreto legge n. 125/2020 del 7 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Covid") recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica e per la continuità operativa del sistema di allerta da Covid-19. In particolare, tra le numerose novità introdotte dal Decreto Covid si segnala: i) l'abrogazione, con salvezza degli effetti prodottisi, di altri due decreti legge in attesa di conversione, ovvero il decreto legge 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, e il decreto legge 148/2020, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020, di cui vengono riprodotte le disposizioni; ii) la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali; iii) la proroga al 31 dicembre 2020 delle nuove disposizioni dettate in tema di svolgimento delle assemblee di società ed enti e alla sottoscrizione in modo semplificato di contratti, comunicazioni, contratti finanziari e assicurativi e buoni fruttiferi postali; iv) la proroga al 30 aprile 2021 della validità dei documenti di riconoscimento d'identità, dei certificati, atti, attestati abilitativi scaduti; v) ulteriori proroghe in tema di giustizia.

[torna su](#)

Pubblicato il Decreto Ristori ter

Decreto legge del 23 novembre 2020, n. 154 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 154 (c.d. "Decreto Ristori ter") recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, tra le numerose misure di sostegno economico introdotte dal Decreto Ristori ter si segnala: i) l'applicazione alle nuove zone rosse degli interventi già previsti nei precedenti provvedimenti per il sostegno delle attività produttive e dei lavoratori coinvolti in questa seconda fase dell'emergenza Covid-19; ii) un ulteriore stanziamento di risorse pari a 1,95 miliardi di euro, di cui 1,45 miliardi destinati ai contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid, 400 milioni ai sindaci per gli aiuti alimentari, 100 milioni al commissario all'emergenza per l'acquisto di farmaci per curare i pazienti positivi al Covid-19; iii) la proroga di scadenze fiscali di fine anno; iv) l'inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle destinatarie del contributo a fondo perduto al 200% nelle Regioni zone rosse; v) l'ulteriore finanziamento della misura relativa al credito d'imposta sugli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

[torna su](#)

PROVEDIMENTI NORMATIVI
APPROVATI

Misure di rafforzamento finanziario per start-up innovative e PMI

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° ottobre 2020 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 19 novembre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 38, comma 3 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). In particolare, viene istituito un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato agli investitori professionali c.d. “Fondo Rilancio”. A tale fondo di sostegno al venture capital sono state conferite le risorse aggiuntive per l’anno 2020, pari a 200 milioni di euro, mediante la sottoscrizione delle quote dello stesso Fondo. Attraverso il Fondo potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 1 milione di euro per singola startup o PMI innovativa. Il MISE evidenzia che le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo sono selezionate tra le start-up innovative e le PMI innovative che, al momento dell’effettuazione dell’investimento, soddisfano quantomeno tutte le seguenti caratteristiche: i) sono imprese che hanno la sede legale in Italia e che svolgono effettivamente la loro attività o programmi di sviluppo in Italia; ii) hanno concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi individuati nel decreto; iii) non presentano procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati; iv) superano le verifiche di gestione del rischio e di conformità alle norme di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

[torna su](#)

Legittima la circolazione delle azioni e quote condizionata all’accettazione del patto parasociale

Consiglio Notarile di Milano – Massima del 17 novembre 2020, n. 194

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima in commento, ha stabilito la legittimità della clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o delle quote, subordinandone l’efficacia nei confronti della società alla preventiva adesione da parte dell’acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa. Ad avviso del Consiglio Notarile, in tal caso, l’organo amministrativo della società è di conseguenza tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e di quei soggetti indicati da ciascuno dei soci quali potenziali acquirenti delle azioni o delle quote. Inoltre, il Consiglio Notarile chiarisce che, in ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso.

[torna su](#)

Legittima la clausola statutaria che condiziona la validità delle delibere dal CdA al voto di uno o più amministratori

Consiglio Notarile di Milano – Massima del 17 novembre 2020, n. 195

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima in commento, ha chiarito la legittimità della clausola statutaria che stabilisca che le deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società di capitali sono validamente assunte solo se, oltre al quorum stabilito dalla legge o dallo statuto, ricorra anche il voto favorevole, o non ricorra il voto contrario, di uno o più determinati amministratori, individuati in virtù della carica che ricoprono o della "provenienza" della loro nomina o di altri idonei criteri di determinazione. Sul punto, ad avviso del Consiglio Notarile di Milano, sarebbe altresì possibile subordinare la validità delle predette delibere al voto favorevole di tutti gli amministratori in carica.

[torna su](#)

Il Consiglio Nazionale del Notariato sul processo di identificazione a distanza ai fini dei controlli AML

Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 2bis-2020/B del 1° novembre 2020

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 2 bis-2020/B, sull'identificazione non in presenza fisica della clientela, ai fini del contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale, tenendo conto delle modifiche normative intervenute a seguito dell'introduzione del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"). Il Consiglio nazionale del Notariato prende le mosse dal particolare momento storico caratterizzato dalla necessità del distanziamento fisico volto a contenere l'epidemia Covid-19. Tale distanziamento ha infatti condotto ad un utilizzo massiccio di strumenti di comunicazione a distanza, innalzando il livello di rischio di frodi o di utilizzo improprio di detti strumenti. Sul punto, il documento in commento fornisce il proprio orientamento sull'utilizzo di forme di identificazione digitale a distanza, secondo criteri di sicurezza e rispetto della protezione dei dati personali, al fine di eseguire transazioni finanziarie o di altro tipo senza la necessaria compresenza fisica degli interessati. In particolare, viene chiarito che i soggetti obbligati sono tenuti a svolgere valutazioni circa i livelli di garanzia forniti dal sistema di identificazione digitale in base alla sua tecnologia, architettura e governance per determinarne l'affidabilità/indipendenza nonché, a determinare – secondo un approccio basato sul rischio - se il sistema di identificazione digitale è adeguatamente affidabile, alla luce dei potenziali rischi di riciclaggio del denaro, frode e altri finanziamenti illeciti, tenendo comunque conto che i sistemi di identificazione digitale possono persino essere a rischio più basso se vengono implementati livelli di garanzia più elevati e/o appropriate misure di controllo del rischio antiriciclaggio.

[torna su](#)

CIRCOLARI PARERI
E RISOLUZIONI

Appropriazione indebita per il dipendente che trafuga il software e il database dell'azienda

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 25 novembre 2020, n 33105

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che commette il reato di furto (aggravato) e non quello di appropriazione indebita il dipendente che, aprendo la cassaforte aziendale grazie alle chiavi di cui è in possesso, trafuga il software e il database dell'azienda per poi utilizzarli a vantaggio di una società costituita dallo stesso dopo essersi dimesso. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, quando sussiste un rapporto materiale con la cosa determinato da un affidamento conseguente ad un rapporto di lavoro, che non attribuisca al lavoratore alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa stessa, si ricade nell'ipotesi di furto e non di appropriazione indebita. Ciò proprio perché la differenza fra le due fattispecie delittuose è costituita dalla disponibilità sul bene: se l'agente ha un potere autonomo sulla cosa, allora la violazione dei limiti di utilizzabilità integra il reato di appropriazione indebita; quando invece il lavoratore ha soltanto un rapporto materiale col bene che deriva dal contratto col datore, si ricade nell'ipotesi di furto.

[torna su](#)

Esclusa l'indennità di mancato preavviso per il lavoratore che non impugna il licenziamento

Corte di Cassazione – Sezione lavoro – Sentenza del 20 novembre 2020, n. 26513

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, ha escluso, in caso di omessa impugnazione del licenziamento per giusta causa, il diritto del lavoratore ad ottenere l'indennità di mancato preavviso. La Suprema Corte ha infatti precisato che, ai fini dell'ottenimento della predetta indennità, il lavoratore non deve limitarsi a contestare in via stragiudiziale il licenziamento, essendo sempre necessaria l'impugnazione giudiziale del provvedimento, in mancanza della quale, il recesso per giusta causa diviene definitivo e la corresponsione di un risarcimento per il mancato preavviso deve ritenersi esclusa.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it